

STUDIO LEGALE
AVV. SIMONE GASPARRONI

Patrocinante in Cassazione

Via Giordano Bruno, 116/A - 63822 Porto San Giorgio (FM)
tel 0734 / 674400 - fax 0734 / 68.49.52 – mobile 339 / 1068189
E-mail: sim_gas@hotmail.com
PEC: simone.gasparroni@ordineavvocatifermopec.it

TRIBUNALE DI TERAMO

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

con istanza cautelare ex art. 669-quater e 700 c.p. c.

di emissione di decreto inaudita altera parte

e con istanza di notificazione per pubblici proclami

* * * * *

Per: il Sig. Avv. **FELICE CICONI** (C.F.: CCCFLC79D19F870G), del Foro di Roma, nato a Nereto il 19.04.1979, res.te in Sant'Egidio alla Vibrata (TE), in C.so Adriatico n. 58, il quale nel presente giudizio si assiste e difende personalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 86 c.p.c. nonché, in codifesa, unitamente e disgiuntamente all'**Avv. SIMONE GASPARRONI** (C.F.:GSPSMN75A16D542T), del Foro di Fermo, come da procura rilasciata su foglio separato da cui è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente atto, ed elettivamente domiciliato presso, tramite e secondo p.e.c. ex art. 16 *sexies* del D.L. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 221 del 2012, come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, conv. con modif. dalla L. n. 114 del 2014 all'indirizzo p.e.c. simone.gasparroni@ordineavvocatifermopec.it; i predetti difensori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di legge relative alla presente procedura al seguente numero di telefax 0734/68.49.52 oppure agli indirizzi pp.ee.cc. simone.gasparroni@ordineavvocatifermopec.it, feliceciconilegale@pec.it;

- RICORRENTE -

CONTRO

- **Ministero dell'Istruzione**, in persona del Ministro pro-tempore, **USR (UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE) ABRUZZO**, in persona del Dirigente *pro tempore*, **USP (UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE) Ambito territoriale di Teramo**, in persona del Dirigente *pro tempore*, tutti rappresentati e domiciliati *ex lege* in Roma presso l'Avvocatura dello Stato, p.e.c. ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, e presso l'avvocatura dello Stato di L'Aquila, p.e.c. aquila@mailcert.avvocaturastato.it;



E per quanto occorrer possa contro

tutti i docenti inseriti in prima fascia nella classe di concorso (cdc) A046 della Tabella A del D.P.R. 19/2016 delle graduatorie provinciali per le supplenze (Gps) dell'ambito territoriale di Teramo, aventi punteggio inferiore a quello del ricorrente, ovvero inseriti nella seconda fascia cdc A046 delle Gps, della scuola secondaria di secondo grado del personale docente per il biennio AA.SS. 2022/2024, e tutti coloro che in virtù dell'accoglimento del ricorso verrebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dall'istante ovvero pregiudicati avendo preso servizio in sostituzione del ricorrente.

PER LA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ E RELATIVA DISAPPLICAZIONE

- Del Decreto dell'Ufficio Scolastico Scolastico provinciale (Usp) ambito territoriale di Teramo, con prot. n. 10422 del 29.09.2022, nonché del provvedimento presupposto Decreto prot. n. 8824 del 26.08.2022, a mezzo dei quali l'Amministrazione resistente ha depennato il ricorrente dalle Gps per la cdc A046, della scuola secondaria di secondo grado del personale docente per il biennio AA.SS. 2022/2024 (DOC. 1);
- del Decreto dell'Usp di Teramo del 26.08.2022 prot. n. 8849 (e relativa graduatoria) di pubblicazione delle Gps della scuola secondaria di secondo grado del personale docente per il biennio AA.SS. 2022/2024, laddove non risulta il nominativo di parte ricorrente né dalla prima né dalla seconda fascia (DOC. 2);
- nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso.

E PER LA DECLARATORIA IN VIA CAUTELARE MEDIANTE QUALSIASI PROVVEDIMENTO

RITENUTO OPPORTUNO

- Del diritto di parte ricorrente al (re)inserimento nella prima fascia delle Gps e contestualmente nella seconda fascia delle Graduatorie d'Istituto (GI), per la cdc A046, della scuola secondaria di secondo grado su posto comune del personale docente per il biennio AA.SS. 2022/2024;
- e del conseguente diritto di parte ricorrente all'assegnazione di incarico di supplenza su posto comune del personale docente per la classe di concorso A046, ovvero in subordine su posto di sostegno, per l'Anno Scolastico 2022/2023.

E INFINE PER LA CONDANNA

- in forma specifica delle Amministrazioni intimare all'adozione di tutti i provvedimenti opportuni al fine di tutelare il diritto della parte ricorrente;
- per il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non.

* * * * *



- BREVI CENNI IN ORDINE ALLA GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE ORDINARIO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO.

Preliminarmente si evidenzia come il ricorrente lamenti un'illegitima esclusione dalla graduatoria provinciale per le Supplenze (Gps) e di Istituto (GI).

Il *petitum* del presente giudizio è costituito dal pronunciamento dell'Organo Giudicante in merito all'accertamento del diritto del docente/ricorrente all'inserimento nelle dette graduatorie rispettivamente di prima fascia Gps e seconda fascia GI, nonché di seconda fascia Gps, e con il corretto punteggio, oltre alla consequenziale assegnazione di incarico di supplenza. Ciò posto, emerge chiaramente che i provvedimenti dirigenziali, concernenti le graduatorie, finalizzati all'assunzione di personale docente, non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico, espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi, ma di atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione. Anche nel caso di specie le Graduatorie provinciali delle supplenze non costituiscono l'esito finale di un concorso per l'assunzione del personale docente, né di una valutazione comparativa che metta a confronto i candidati, di cui l'amministrazione è chiamata ad apprezzare discrezionalmente le competenze professionali. Al contrario, alla formazione di dette graduatorie si perviene tramite una procedura in cui non vi sono posti messi da coprire, non sono previste prove e la valutazione dei titoli non ha carattere tale da comportare una comparazione meritocratica, bensì si atteggia come "graduazione meccanica", ricognitiva del possesso di alcuni essenziali requisiti e la consequenziale attribuzione del punteggio secondo i criteri fissati dalle Tabelle allegate nelle Ordinanze Ministeriali (v. T.A.R. Lazio- Roma, Sez. III Bis, Sent. 16.12.2011 - 30.01.2012, n. 1021; Piemonte, Sez. II, 5.08.2016, 1110; Lombardia, Brescia Sez. I, Sent. 23.11.2020 n. 816; Puglia, Bari, Sez. I, Sent. 21.11.2020, n. 1480).

Di conseguenza, trattandosi di atti che esulano da quelli compresi nelle procedure concorsuali per l'assunzione e non potendo ascriversi ad altre categorie di attività autoritativa, gli stessi *"non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore del lavoro privato (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2) di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi e la tutela di cui all'art. 2907 c.c."* (cfr. Cass. Civ. SS.UU., 13.02.2008, n. 3399; Adunanza Plenaria n. 11/2011).

Sulla scorta di questi principi è stata esclusa la giurisdizione del giudice amministrativo in una fattispecie analoga a quella *sub iudice*, in cui è stato ribadito che per l'inserimento nelle Gps *"non è previsto alcun bando di concorso, né procedura selettiva, né valutazione degli aspiranti,*



in quanto i requisiti di ammissione sono predeterminati dall'anzidetta O.M 60/2020, con la conseguenza che “la posizione soggettiva dell'aspirante non si configura alla stregua di un interesse legittimo bensì di un diritto soggettivo all'inserimento nella graduatoria, all'esito di una operazione di mero acclaramento con riguardo ai titoli posseduti e dichiarati dal candidato medesimo” (cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 17/09/2021, n. 6349).

L'art. 63, comma 1, del D.lgs n. 165 del 2001, devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, “tutte” le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, <<*incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali*>>.

La circostanza che nel giudizio vengano in questione “atti amministrativi presupposti” non incide sulla giurisdizione del giudice ordinario: il giudice procede, se li riconosce illegittimi, alla loro disapplicazione.

La giurisdizione ordinaria non si estende a tutte le vertenze inerenti al personale con rapporto contrattuale: ai sensi del comma 4 del citato art. 63, <<*restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni*>>.

Da ultimo è intervenuta sulla questione della giurisdizione la Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite, con l'Ordinanza n. 25840/2016, ove, in materia, viene ribadito il doppio binario della giurisdizione. In particolare al punto 4.3 chiarisce che ai fini dell'individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento, occorre dunque avere riguardo al *petitum* sostanziale dedotto in giudizio.

Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del candidato docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo.

Se, viceversa, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario.



Nella specie, la domanda di parte ricorrente verte essenzialmente sul riconoscimento del diritto soggettivo dallo stesso posseduto all'inserimento nelle Gps, pertanto sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

- BREVI CENNI IN ORDINE ALLA CORRETTA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA TERRITORIALE.

Nelle controversie in materia di lavoro la competenza per territorio è inderogabile. Trattandosi di azione giudiziaria promossa nei confronti del M.I.U.R., trova pacificamente applicazione il V comma dell'art. 413 c.p.c. (introdotto dall'art. 40 del D. Lgs. 31 Marzo 1998 n. 80), per cui *“competente per territorio, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”*. Con l'art. 40 D. Lgs. citato il legislatore ha infatti introdotto un unico foro competente per i rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, esplicitamente radicando la competenza territoriale nella circoscrizione in cui ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto - per cui il concetto di ufficio va assimilato a quello di sede di servizio - trattandosi di foro esclusivo che, da una parte non concorre con gli altri fori di cui al comma 2 dell'art. 413 c.p.c. previsti per i rapporti di lavoro privato, e dall'altra preclude ogni riferimento ai criteri di competenza territoriale collegati all'emissione di atti amministrativi relativi alla gestione del rapporto di lavoro.

Poiché, in base all'art. 5 c.p.c., la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, l'individuazione dell'ufficio cui è addetto il lavoratore, ai sensi dell'art. 413 c.p.c., deve essere fatta al momento del deposito del ricorso, secondo cui è competente l'ill.mo Tribunale in intestazione.

- SULL'EVENTUALE NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI.

Appare necessario notificare il ricorso ai potenziali controinteressati, perché sussiste un'ipotesi di litisconsorzio. In particolare ricorrono rapporti plurisoggettivi, atteso che il bene della vita anelato dal ricorrente è, previo (re)inserimento nella prima fascia delle Graduatorie provinciali per le Supplenze e seconda fascia delle graduatorie di Istituto ed al fine di veder osservato il proprio diritto previsto dalla normativa primaria, l'ottenimento di una *“posizione”* già assegnata ad altri.

Pertanto, trattandosi di fattispecie in cui potrebbe essere potenzialmente ampio o di non agevole individuazione il novero degli stessi, si chiede all'*ill.mo* Giudicante l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione degli atti sul sito *web* dell'intimata



Amministrazione come da apposita istanza ex art. 151 c.p.c. che si rimette in calce al presente ricorso.

* * *

FATTO

- 1) Il prof. Felice Cicconi è docente precario presso il Ministero dell'Istruzione.
- 2) Con Decreto n. 770 del **23.05.2022** dell'Usp di Ascoli Piceno, il ricorrente veniva inserito nella prima fascia delle Gps e nella seconda fascia delle GI, cdc A046, del personale docente nell'Ambito Territoriale di Ascoli Piceno e Fermo, per il biennio AA.SS. 2020/2022 (DOC. 3).
- 3) Il Decreto veniva emesso dall'Usp di Ascoli Piceno in ottemperanza alle statuizioni della Sentenza n. 87/2022 dalla Corte di Appello di Ancona del 24.03.2022, pubblicata in data 13.04.2022 (DOC. 4).
- 4) Il prof. Cicconi con istanza del 31.05.2022, presentata in modalità telematica attraverso specifica procedura informatica in conformità all'O.M. N. 112/2022 del 06.05.2022 - <<Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e d'Istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo>> -, chiedeva l'aggiornamento/trasferimento in Gps presso l'Usp di Teramo, nella medesima prima fascia, e conseguente seconda fascia della GI, cdc A046 del personale docente nell'Ambito Territoriale di Teramo, AA.SS. 2022/2024 (DOC.5).
- 5) In data 13.06.2022 l'Usp di Teramo, con provvedimento prot. n. 5254, conferiva delega all'Istituto omnicomprensivo "Primo Levi" di Sant'Egidio alla Vibrata per lo svolgimento delle attività di valutazione dei titoli dichiarati dagli aspiranti docenti ai sensi dell'art. 8 co. 5 della cit. O.M. (DOC. 6).
- 6) L'Istituto "Primo Levi", in persona del Dirigente Prof.ssa Lucia Condolo, con p.e.o. del 1 luglio 2022 invitava il prof. Cicconi a "*inviare copia del titolo di accesso alla classe di concorso A046 per la convalida di quanto dichiarato nella domanda GPS*" (DOC. 7).
- 7) Il ricorrente con risposta in pari data inoltrava Diploma di Laurea di Dottore in Legge, Attestato di certificazione percorso 24 C.F.U. (D.M. 616), Sentenza n. 87/2022 Corte di Appello di Ancona e autocertificazione ulteriori titoli (DOC. 8).
- 8) Con ulteriore p.e.o. in data 04.07.2022, l'Istituto scolastico chiedeva l'inoltro della dichiarazione del passaggio in giudicato della Sentenza n. 87/2022 (DOC. 9).
- 9) Il prof. Cicconi con messaggio di p.e.o. del 09.07.2022, dichiarava come non definitiva la Sentenza della Corte di Appello *de qua*, e che, la sentenza fosse già stata ottemperata in data **23.05.2022** dall'Usp di Ascoli Piceno con relativo inserimento in prima fascia Gps allegando per riscontro e conoscenza il relativo Decreto n. 770 (DOC. 10).



- 10) L'Istituto delegato dall'Usp di Teramo, l'I.O. "Primo Levi", infine, con messaggio di p.e.o. in data **11.07.2022**, così si pronunciava: *"Pertanto, in considerazione della non definitività del provvedimento giurisdizionale e della pendenza dinanzi alla Corte di Cassazione, la S.V. sarà inserita in GPS I fascia "con riserva"* (DOC 11).
- 11) Il ricorrente preso atto della determinazione assunta dall'Usp di Teramo, come rappresentato dall'I.O. "Primo Levi" a tal uopo delegato, della non definitività della Sent. N. 87/2022, con messaggio di p.e.o. del 11.07.2022 rivendicava il diritto a permanere anche in seconda fascia della medesima classe di concorso A046 (DOC. 12).
- 12) L'Usp di Teramo con Decreto del **01.08.2022** prot. n. 7114, contenente dispositivo di pubblicazione delle Gps ai sensi dell'art. 9 co. 1, O.M. 112/2022, e relative tabelle allegate, inseriva il docente Felice Cicconi nella prima fascia, con riserva, della cdc A046 su posto comune per la scuola secondaria di secondo grado del personale docente, AA.SS. 2022-2024, nella posizione n. 43 della graduatoria di merito, e n. 235 della graduatoria incrociata (DOC. 13).
- 13) Al prof. Cicconi venivano attribuiti totali 12,5 punti complessivi, in assenza del riconoscimento del punteggio relativo ai titoli di servizio - in specie trattasi di servizio aspecifico (DOC 13a) - maturato per lo svolgimento delle supplenze dichiarate nell'istanza (Cfr. DOC. 5), svolte durante gli AA.SS. 2020/21 e 2021/22 (DOC. 14).
- 14) Il ricorrente, lamentando il mancato riconoscimento di punti 8 per servizio aspecifico cui avrebbe avuto diritto a seguito delle docenze svolte, con missiva via p.e.c. all'Usp di Teramo in data 04.08.2022, proponeva formale reclamo avverso l'errato punteggio conferitogli, avanzando istanza in autotutela per la rettifica dello stesso ex O.M. 112/2022 (DOC. 15).
- 15) Il prof. Cicconi si vedeva costretto a notificare altra p.e.c. all'Usp di Teramo di reclamo e diffida affinché venisse consentita l'espressione delle preferenze delle scuole per l'espletamento delle supplenze annuali / fino al termine delle attività didattiche anche per le supplenze su posti di sostegno come previsto dall'art. 12 co. 3 e 9, in combinato disposto tra loro, dell'O.M. N. 112/2022 (DOC.16).
- 16) Nessuna risposta giungeva al ricorrente da parte dell'Usp di Teramo.
- 17) Con Decreto prot. n. 8849 del **26.08.2022**, l'Usp di Teramo (ri)pubblicava sul proprio sito istituzionale il dispositivo di pubblicazione delle Gps 2022-2024 contenente nuova graduatoria in cui il docente Felice Cicconi risultava **NON** più presente (Cfr. DOC. 2).
- 18) Il depennamento dalla Gps avveniva senza nessuna previa notifica di provvedimento di esclusione da parte dell'Usp di Teramo. Il prof. Cicconi, difatti, solo con messaggio p.e.o. del **29.08.2022** veniva a conoscenza del Decreto di esclusione n. 8824 datato 26.08.2022, ovvero



ben tre giorni dopo dalla (ri)pubblicazione della Gps in cui lo stesso Docente risultava depennato (DOC. 17).

19) Con provvedimento del 30.08.2022, l'Usp di Teramo rendeva note le disponibilità di cattedre per classi di concorso e sostegno in base alle relative scuole - cui seguivano ulteriori provvedimenti integrativi di disponibilità sopraggiunte -, da cui, per quanto qui d'interesse, risultavano disponibilità per la cdc A046, e per il sostegno da graduatoria incrociata ex art. 12 co. 9 cit. O.M. (DOC. 18).

20) L'Usp di Teramo ad oggi ha pubblicato ai sensi dell'art. 12 co. 5, O.M. N. 112/2022, nr. 09 provvedimenti di nomine per le supplenze generate dal sistema informativo del Ministero, e altrettanti provvedimenti di assegnazioni di incarichi, di cui si depositano per quanto qui di interesse quelli degli istituti di secondo grado delle classi di concorso A046 e ADSS (DOC. 19); tra i quali, con Decreto prot. n. 9504 di assegnazione secondo turno di nomine del 07.09.2022 veniva assegnato incarico di supplenza su posto comune del personale docente per la cdc A046 presso l'Istituto secondario di secondo grado "LICEO SCIENTIFICO ALBERT EINSTEIN" (cod. TEPS010003) di Teramo, e incarico di supplenza su posto di sostegno ex art. 12 co. 9 cit. O.M. presso l'Istituto secondario di secondo grado "ISTITUTO OMNIC. P.LEVI S.EGIDIO ANCARANO" (cod. TETF040001), entrambi fino al termine delle attività didattiche per l'A.S. 2022/23 (DOC. 20).

* * *

21) A fondamento del Decreto di esclusione n. 8824 del 26.08.2022 l'Usp di Teramo rassegnava la seguente motivazione: "[...omissis...] ESAMINATA la documentazione pervenuta allo scrivente Ufficio al fine di accertare la validità del titolo di accesso alla graduatoria di riferimento delle GPS della provincia di Teramo , e fermo restando il controllo sulle dichiarazioni rese nelle predette domande , attraverso le procedure informatizzate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000; DECRETA ART. 1 L'aspirante CICCONI FELICE nato a Nereto il 19.04.1979 cf CCCFLC79D19F870G è ESCLUSO dalla graduatoria di I fascia per la classe di concorso A046 delle GPS per la provincia di Teramo in quanto il provvedimento giurisdizionale dichiarato quale titolo di accesso, sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 87 del 24.03.2022, consente l'inserimento nelle GPS per la provincia di Ascoli Piceno e solo per il periodo di validità della medesima graduatoria per il biennio 2020-2022;" (DOC.21).

22) Con p.e.c. in data 30.08.2022 con ad oggetto istanza di autotutela decisoria per il riesame del provvedimento di esclusione, il prof. Cicconi chiedeva l'annullamento d'ufficio ai sensi dell'art. 21-nonies legge n. 241/1990, e precisamente: "[... omissis...] Con D.D.G. n. 0000770 del 23.05.2022 pubblicato nell'albo pretorio dell'USP di Ascoli Piceno, il Dirigente: [...omissis...] "D E C R E T A 1. per le motivazioni espresse in premessa, l'inserimento per la classe di concorso



A046 del prof. **CICCONI FELICE**, nato a Teramo il 19.04.1979, con il punteggio complessivo che verrà calcolato dal sistema informativo SIDI all'atto dell'inclusione, in applicazione della tabella di valutazione di riferimento allegata all'O.M. 60/2020, nella prima fascia delle GPS valide per le province di Ascoli Piceno e Fermo e nella correlata seconda fascia delle relative graduatorie di istituto" [...omissis...] Pertanto, alla luce di tutto quanto sopra premesso in fatto e considerato in diritto, l'Avv. Simone Gasparroni, in rappresentanza e unitamente al docente Sig. Avv. Felice Cicconi, **CHIEDE** L'immediato annullamento del Decreto n. 0008824 del 26.08.2022, firmato digitalmente dal Dirigente Dott. Massimiliano Nardocci nonchè dal Ministero dell'Istruzione, di esclusione dalla prima fascia della graduatoria provinciale di codesto ufficio scolastico per la classe di concorso A046 del docente Sig. Avv. Cicconi Felice in quanto adottato in violazione di legge e/o viziato da eccesso di potere e/o da incompetenza, con effetti ex tunc ai sensi e per gli effetti dell'art. 21-octies, comma 1 e 2. DIFFIDA l'Amministrazione in indirizzo, nonchè il Ministero dell'Istruzione, a procedere a quanto richiesto entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della presente in considerazione dell'imminente avvio delle procedure di nomina ex art. 59, comma 4, DL 73/2021 e per l'assegnazione delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche cui il Docente Sig. Avv. Felice Cicconi ha diritto di partecipare con un punteggio corretto, al fine di scongiurare un grave ed irreparabile danno derivante dalla perdita - per cause imputabili all'Amministrazione - dell'opportunità di una nomina a tempo determinato che potrebbe trasformarsi in contratto a tempo indeterminato. CON ESPRESSO AVVERTIMENTO CHE in caso la presente non dovesse sortire effetti entro i termini sopra indicati, il Docente Sig. Avv. Felice Cicconi, non esiterà ad adire, senza ulteriore preavviso, le opportune sedi per rivendicare i propri diritti lesi, con aggravio a Vostro carico di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti e subendi;" (DOC. 22).

23) In data **29.09.2022** l'Usp di Teramo, in risposta dell'istanza in autotutela di cui sopra, inoltrava al ricorrente provvedimento con prot. n. 10422 in cui confermava che la Sentenza n. 87/2022 fosse già stata eseguita dall'Usp di Ascoli Piceno e che quindi il prof. Cicconi risultava già inserito nella prima fascia della classe A046 delle Gps dell'ambito territoriale di Ascoli Piceno per il biennio AA.SS. 2020/2022, testuale: "In merito all'istanza di autotutela nell'interesse del sig. Cicconi Felice prot. n. 9025 del 31.08.2022 si comunica quanto segue. Innanzitutto preme evidenziare che già l'USP di Ascoli Piceno aveva provveduto all'inserimento del prof. Cicconi nella graduatoria di I fascia delle GPS per la provincia di Ascoli Piceno e Fermo per la classe di concorso A046 "con riserva di un possibile annullamento del provvedimento in caso di eventuale esito vittorioso del giudizio suddetto", e, quindi con espressa riserva. [...omissis...]"; così di



fatto riconoscendo l'inesistenza (rectius: infondatezza) della motivazione posta a fondamento del Decreto di esclusione n. 8824 del 26.08.2022.

24) Tuttavia l'Usp di Teramo, con il medesimo Decreto prot. n. 10422 del **29.09.2022** confermava l'esclusione del prof. Cicconi dalle Gps sulla base della seguente nuova motivazione: “[...omissis...] ***Ne consegue che tale posizione doveva essere dichiarata nella domanda di inserimento /trasferimento per le GPS della Provincia di Teramo del prof. Cicconi, che ha, al contrario, dichiarato di avere diritto all’inserimento a pieno titolo nella predetta graduatoria, in virtù di provvedimento giurisdizionale, dichiarato definitivo.*** In secondo luogo il provvedimento giurisdizionale non può spiegare effetti oltre quanto nel medesimo espressamente statuito ai sensi dell’art. 112 c.p.c (corrispondenza tra chiesto e pronunciato), né spiega effetti nei confronti di soggetti giuridici che non siano stati parte di quel giudizio. [...omissis...] *Ne consegue che legittimamente la scrivente amministrazione ha provveduto alla verifica del titolo di accesso per l’inserimento nella graduatoria provinciale per le supplenze per la provincia di Teramo, ai sensi della normativa vigente, con le conseguenti determinazioni comunicate all’interessato.*” (Cfr. DOC. 1).

25) L'istante, inopinatamente, non solo è stato depennato dalla prima fascia delle Gps ma addirittura non risulta inserito in graduatoria neppure nella seconda fascia Gps, quella riservata a coloro che NON sono in possesso di titolo abilitante.

* * *

DIRITTO

I

Illegittimità del decreto di esclusione dalle graduatorie GPS di prima fascia.

Violazione dell’ordinanza ministeriale 112/2022.

Ulteriore illegittimità derivante dal mancato inserimento del ricorrente nella seconda fascia GPS.

I Decreti nn. 8824 e 8849 del 26.08.22, e n. 10422 del 29.09.22, sono infondati e illegittimi perché in contrasto con l’ordinanza ministeriale 112/2022.

Violazione dell’articolo 7 co.1, e art. 3 co. 2, in combinato disposto tra loro, dell’ordinanza ministeriale 112/2022.

L’art. 7 co. 1 cit. O.M. stabilisce che: *“Gli aspiranti presentano istanza di inserimento/aggiornamento/trasferimento, a pena di esclusione, in un’unica provincia, per una o più delle GPS e per le correlate graduatorie di istituto di seconda e terza fascia per le quali abbiano i requisiti previsti.”*



L'art. 3 co. 2 cit. O.M. stabilisce che: *“Le GPS, distinte in prima e seconda fascia ai sensi dei commi 8, 9, 10 e 11, sono costituite dagli aspiranti che, **avendone titolo**, presentano la relativa istanza, per una sola provincia, esclusivamente attraverso le apposite procedure informatizzate, conformemente alle disposizioni di cui alla presente ordinanza e secondo modalità e termini stabiliti con successivo provvedimento della competente direzione generale.”*

La Corte di Appello di Ancona con Sentenza n. 87/2022 del 24.03.2022 ha riconosciuto e statuito il diritto del ricorrente ad essere inserito in prima fascia cdc A046 delle Gps.

In ottemperanza della citata sentenza, il prof. Cicconi in data **23.05.2022** veniva inserito in prima fascia cdc A046 delle Gps presso l'ambito territoriale di Ascoli Piceno e Fermo, giusto Decreto n. 770 dell'Usp di Ascoli Piceno (Cfr. DOC. 3).

Con Decreto del **01.08.2022** prot. n. 7114 ai sensi dell'art. 9 co. 1, O.M. 112/2022 - a seguito di espressa istanza di aggiornamento/trasferimento delle Gps del **31.05.22** (Cfr. DOC. 5) -, l'Usp di Teramo inseriva il docente Felice Cicconi nella prima fascia, **con riserva**, cdc A046 delle Gps ambito territoriale di Teramo per il biennio AA.SS. 2022/2024 (Cfr. DOC. 13).

Successivamente, con Decreto prot. n. 10422 del **29.09.2022** l'Usp di Teramo - a seguito di espressa istanza in autotutela del prof. Cicconi per l'annullamento del Decreto n. 8824 del 26.08.22 con cui lo stesso Usp lo aveva escluso dalle citate Gps di Teramo (Cfr. DOC. 21) - modificava (i.e. eliminava) la motivazione posta a fondamento del cit. Decreto n. 8824, e tuttavia confermava l'esclusione dalle GPS del prof. Cicconi sulla base della seguente (nuova) aggiunta motivazione: *“Innanzitutto preme evidenziare che già l'USP di Ascoli Piceno aveva provveduto all'inserimento del prof. Cicconi nella graduatoria di I fascia delle GPS per la provincia di Ascoli Piceno e Fermo per la classe di concorso A046 “con riserva di un possibile annullamento del provvedimento in caso di eventuale esito vittorioso del giudizio suddetto”, e, quindi con espressa riserva. Ne consegue che tale posizione doveva essere dichiarata nella domanda di inserimento/trasferimento per le GPS della Provincia di Teramo del **prof. Cicconi, che ha, al contrario, dichiarato di avere diritto all'inserimento a pieno titolo nella predetta graduatoria, in virtù di provvedimento giurisdizionale, dichiarato definitivo.** In secondo luogo il provvedimento giurisdizionale non può spiegare effetti oltre quanto nel medesimo espressamente statuito ai sensi dell'art. 112 c.p.c (corrispondenza tra chiesto e pronunciato), né spiega effetti nei confronti di soggetti giuridici che non siano stati parte di quel giudizio. [... omissis...] Ne consegue che legittimamente la scrivente amministrazione ha provveduto alla verifica del titolo di accesso per l'inserimento nella graduatoria provinciale per*



le supplenze per la provincia di Teramo, ai sensi della normativa vigente, con le conseguenti determinazioni comunicate all'interessato.” (Cfr. DOC. 1)

Orbene, la motivazione testè citata, risulta *ictu oculi* palesemente inconsistente ed infondata rendendo conseguentemente di fatto illegittimo il Decreto n. 10422 del 29.09.22, e per conseguenza lo stesso Decreto n. 8824 presupposto, di fatto già superato (*rectius*: annullato) da quest'ultimo.

In primis è bene precisare che il prof. Cicconi con istanza del 31.05.2022 (Cfr. DOC. 5), presentata ai sensi dell'art. 3 co. 2 dell'O.M. N. 112/2022 del 06.05.2022, chiedeva l'aggiornamento della propria Gps con trasferimento presso l'ambito territoriale di Teramo, e **NON**, come riportato in motivazione, un nuovo inserimento.

In secondo luogo, come ricostruito in fatto *ut supra* e provato *per tabulas* il prof. Cicconi metteva a conoscenza dell'Usp di Teramo la circostanza di essere già stato inserito nella prima fascia A046 delle Gps di Ascoli Piceno inoltrando il relativo Decreto di ottemperanza alla Sent. N. 87/2022, d'apprima in fase di valutazione titoli ex art. 8 co. 5 della cit. O.M. con messaggio p.e.o. del 09.07.22 indirizzato all'Istituto a tal uopo delegato dall'Usp di Teramo (Cfr. DOC. 10), e poi, successivamente, con istanza in autotutela del 30.08.22 (Cfr. DOC. 22).

In terzo luogo, non corrisponde al vero che il prof. Cicconi veniva inserito dall'Usp di Ascoli Piceno in prima fascia Gps con riserva, testuale: **“e, quindi con espressa riserva”**.

Invero, con il citato Decreto n. 770 del 23.05.22 l'Usp di Ascoli Piceno inseriva il prof. Cicconi a pieno titolo nella prima fascia cdc A046 delle Gps, senza alcuna riserva, così testuale: *“[...omissis...] DECRETA per le motivazioni espresse in premessa, l'inserimento per la classe di concorso A046 del prof. CICCONI FELICE, nato a Teramo il 19.04.1979, con il punteggio complessivo che verrà calcolato dal sistema informativo SIDI all'atto dell'inclusione, in applicazione della tabella di valutazione di riferimento allegata all'O.M. 60/2020, nella prima fascia delle GPS valide per le province di Ascoli Piceno e Fermo e nella correlata seconda fascia delle relative graduatorie di istituto, con contestuale cancellazione del medesimo aspirante dalla seconda fascia delle GPS - classe di concorso A046 e dalla correlata terza fascia delle graduatorie di istituto, in cui risulta attualmente inserito;”* (Cfr. DOC. 3).

D'altro canto l'ordinanza ministeriale n. 112 del 06.05.2022 non prevede l'inserimento con riserva di coloro i quali abbiano avuto riconosciuto il diritto all'inserimento in prima fascia con Sentenza benché non definitiva.

Evidentemente l'Usp di Teramo deve aver confuso la seconda parte del provvedimento dell'Usp di Ascoli cit., laddove ivi si afferma: *“l'Amministrazione si riserva la facoltà di annullare il presente provvedimento in caso di esito favorevole del procedimento giurisdizionale sopra*



specificato. L'inserimento in graduatoria di cui al punto 1) è da intendersi pertanto con riserva connessa all'esito del predetto giudizio e, se tale esito risulterà favorevole all'Amministrazione, verranno meno tutti gli effetti conseguenti all'inserimento nella predetta graduatoria.”.

Quanto sopra, come detto, non ha nulla a che vedere con le ipotesi di inserimento in Gps con riserva come tipizzate ex O.M. N. 112/2022; e.g. nell'ipotesi di inserimento in virtù di titolo di studio e/o di specializzazione su sostegno conseguito all'estero, giuste disposizione ex art. 7 co. 4 lett. e).

Difatti, in caso di provvedimenti giurisdizionali si parla espressamente di inserimento con riserva solo in caso di titoli giurisdizionali emessi in via cautelare, e fino a che il giudizio non sia definito con sentenza - e si badi non si parla di definitività e/o passaggio in giudicato - come chiarito dallo stesso Ministero dell'Istruzione con Circ. MIUR n. 25089 del 06.08.2021, e da ultimo ribadito con circolare di pari tenore n. 4064 del 01.08.2022, secondo cui: **“2.4 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENZIOSO [...] L'efficacia dell'inserimento con riserva a suo tempo conseguito dovrà essere preservata, ai fini dell'inserimento nella I Fascia delle GPS o nelle GI di II fascia, secondo quanto previsto dall'O.M. n. 112/2022, esclusivamente per il caso in cui il relativo giudizio non risulti definito da sentenza o in esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali favorevoli all'aspirante.”** (DOC. 23).

Posto peraltro che l'Istituto delegato “deliberava” espressamente l'inserimento del prof. Cicconi nella prima fascia delle Gps con riserva: ***“la S.V. sarà inserita in GPS I fascia “con riserva”*** (Cfr. DOC. 11); e posto peraltro altresì che poi effettivamente con il Decreto dispositivo prot. n. 7114 del 01.08.2022 di pubblicazione delle Gps ai sensi dell'art. 9 co. 1 O.M. N. 112/2022, l'inserimento in Gps è avvenuto con riserva, come si evince chiaramente dalla lettura della stringa relativa al prof. Cicconi in cui vi è la lettera “R” nella colonna “inclusione con riserva” (Cfr. DOC.13).

Ciò, si ripete, al solo fine di confutare quanto sostenuto dall'Usp per come del tutto infondato in fatto, fermo invece restando come detto sopra che il prof. Cicconi ha diritto all'inserimento in prima fascia Gps a pieno titolo in virtù del diritto accertato nella Sent. N. 87/2022, benché non definitiva, giusta O.M. 112/2022.

Quanto infine alla dichiarazione “incriminata” dall'Usp di Teramo e posta a fondamento della motivazione legittimante la conferma dell'esclusione con il Decreto n. 10422 del 29.09.22, ovvero dell'aver **“dichiarato di avere diritto all'inserimento a pieno titolo nella predetta graduatoria, in virtù di provvedimento giurisdizionale, dichiarato definitivo”** (Cfr. DOC. 1), anche questa si palesa del tutto inconsistente e pretestuosa.



Difatti, come dimostrato *per tabulas ut supra* il prof. Cicconi in sede di verifica dei titoli dichiarati e a seguito di espressa richiesta da parte dell'Istituto delegato ex art. 8 co. 5 O.M. 112/2022, l'I.O. "Primo Levi", con p.e.o. del 09.07.22 **rendeva espressa dichiarazione di NON DEFINITIVITÀ del titolo giurisdizionale** (Cfr. DOC. 10), a seguito della quale lo stesso Istituto delegato così si pronunciava: *"quanto da Lei rappresentato era già stato oggetto di accertamento da parte dell'istituzione scolastica nell'ambito dei controlli previsti dal procedimento di valutazione delle domande "GPS". Pertanto, in considerazione della non definitività del provvedimento giurisdizionale e della pendenza dinanzi alla Corte di Cassazione, la S.V. sarà inserita in GPS I fascia "con riserva"* (Cfr. DOC. 11).

Orbene, gli incarti relativi al procedimento di verifica dei titoli svolta dall'Istituto delegato - tra cui verosimilmente la citata p.e.o. del prof. Cicconi contenente la sua dichiarazione di non definitività del titolo giurisdizionale e, certamente, la conseguente risposta dell'Istituto delegato testè citata - venivano acquisiti agli atti dell'Usp, come risulta dalla stessa dichiarazione del Dirigente resa sia nel Decreto n. 7114 del 01.08.22 di pubblicazione delle Gps in cui veniva inserito il prof. Cicconi - *"[...omissis...] CONSIDERATI gli esiti delle procedure di valutazione dei titoli dichiarati dagli aspiranti per l'aggiornamento/inserimento nelle G.P.S. effettuate da quest'Ufficio, anche attraverso la delega a scuole su specifiche classi di concorso; VISTI i provvedimenti con cui sono stati esclusi gli aspiranti privi del prescritto titolo di accesso ovvero dei requisiti previsti dalla O.M. n. 112/202; [...omissis...]"*, nonché nel Decreto di esclusione n. 8824 del 26.08.22, testuale: *"[...omissis...] ESAMINATA la documentazione pervenuta allo scrivente Ufficio al fine di accertare la validità del titolo di accesso alla graduatoria di riferimento delle GPS della provincia di Teramo , e fermo restando il controllo sulle dichiarazioni rese nelle predette domande , attraverso le procedure informatizzate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000; [...omissis...]"* (Cfr. DOC. 21).

Detto quanto sopra, *ad abundantiam* e per mero tuziorismo difensivo, con preciso riguardo alla motivazione da ultimo richiamata posta a fondamento dell'esclusione dalla Gps ai sensi dell'art. 7, comma 9, e d.P.R. n. 445 del 2000, come visto del tutto inconsistente, si precisa che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, *la ratio* della norma in esame non è quella di perseguire con misura indiscriminata qualsiasi falsità, in quanto la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, art. 75 cit. d.P.R., costituisce effetto dell'assenza, successivamente accertata, dei requisiti richiesti, per tali evidentemente intendendosi i requisiti sostanziali che le dichiarazioni sono chiamate ad attestare (cfr. Cass., Sez. Lav., 11.7.2019, n. 18699; Consiglio di Stato, Sez. V, 13 novembre 2015, n. 5192), e non è intesa a sanzionare la falsità di



dichiarazioni del tutto irrilevanti rispetto al conseguimento di un determinato beneficio (nel caso di specie, l'ammissione alla graduatoria).

Pertanto, una errata dichiarazione nell'istanza telematica di **aggiornamento/trasferimento** della Gps, laddove la stessa non comporti una sostanziale e oggettiva posizione di vantaggio rispetto al dato di realtà dell'aspirante Docente, non può giammai comportare il rigetto dell'istanza medesima e/o l'esclusione dalla Graduatoria (*Ex multis*: TAR Regionale per la Liguria con sentenza del 04/07/2022 N. 00577/2022).

Esattamente quanto ricorre nel caso di specie, laddove la dichiarazione di definitività o non definitività del titolo giurisdizionale rappresentato dalla Sentenza n. 87/2022 della Corte di Appello di Ancona non determina alcuna posizione di vantaggio del docente il quale sia nell'uno (definitività) che nell'altro caso (non definitività) avrebbe avuto giusto titolo all'inserimento nella prima fascia della cdc A046 delle Gps con conseguente legittimo diritto a concorrere all'assegnazione delle supplenze in base alla propria posizione in graduatoria essendo la Sentenza - ed il diritto all'inserimento nelle predetta prima fascia cdc A046 Gps in essa statuito (Cfr. DOC. 4) - immediatamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.

Ma, si ripete, nel caso di specie la questione era già stata superata definitivamente a seguito della dichiarazione di rettifica circa la non definitività del titolo giurisdizionale resa dal prof. Cicconi all'Istituto delegato I.O. "Primo Levi" e dalla conseguente presa d'atto di quest'ultimo - nell'ambito della procedura di verifica ai sensi dell'art. 8 co. 5 O.M. del possesso dei titoli dichiarati dall'aspirante docente 112/2022 -, alla luce della quale faceva seguito il provvedimento dell'Usp di Teramo in data 01.08.2022 d'inserimento del Docente nella Gps prima fascia (peraltro con riserva) della cdc A046 su posto comune del personale docente scuola secondaria di secondo grado per il biennio AA.SS. 2022/2024.

In ultimo, priva di pregio giuridico alcuno la parte di motivazione in cui si afferma che: "In secondo luogo il provvedimento giurisdizionale non può spiegare effetti oltre quanto nel medesimo espressamente statuito ai sensi dell'art. 112 c.p.c (corrispondenza tra chiesto e pronunciato), né spiega effetti nei confronti di soggetti giuridici che non siano stati parte di quel giudizio.".

Il provvedimento giurisdizionale costituito dalla sentenza n. 87/2022 emessa in data 24.03.2022 dalla Corte di Appello di Ancona, come detto, accerta *in primis* il diritto soggettivo dell'odierno ricorrente prof. Felice Cicconi ad essere inserito nella prima fascia delle graduatoria provinciali per la cdc A046 su posto comune per la scuola secondaria di secondo grado; e, per l'effetto, dispone il detto inserimento in prima fascia delle GPS *in primis* nei confronti del Ministero dell'Istruzione (convenuto principale), nonché nei confronti dell'Ufficio scolastico



territorialmente competente in quel momento, ovvero nel cui ambito territoriale risultava inserito il docente (cfr. DOC. 4).

Logico corollario di quanto sopra, la sentenza e i diritti in essa consacrati è efficace *in primis* nei confronti del Ministero dell'Istruzione, e quindi nei confronti di tutte le diramazioni territoriali dello stesso Dicastero in cui il docente risulterà inserito ai fini dell'insegnamento secondo la facoltà di scelta concessa ai medesimi docenti *ex lege* (O.M. 112/2022).

Del resto, è principio di civiltà giuridica che non possa essere negato dalla Pubblica Amministrazione un diritto fondato su Sentenza dello Stato in cui parte del giudizio è l'Organo (Ministro) gerarchicamente superiore della stessa Amministrazione che potrebbe, in difetto, in conseguenza dei propri ritardi, procrastinare sine die il diritto del richiedente.

Alla luce di quanto sopra appare del tutto inspiegabile la decisione assunta dal Dirigente scolastico in parola, che sebbene avesse avuto conoscenza della successiva dichiarazione del prof. Cicconi della non definitività del titolo come acquisita dall'Istituto omnicomprensivo "Primo Levi" dallo stesso delegato, a cui faceva seguito la pubblicazione da parte dello stesso Usp di Teramo delle Gps in cui il prof. Cicconi veniva inserito in prima fascia cdc A046 (con riserva), e nonostante la presa d'atto della previa ottemperanza alla Sentenza n. 87/2022 da parte del suo omonimo presso l'Usp di Ascoli Piceno, ha comunque decretato l'esclusione del ricorrente.

Il provvedimento di esclusione, pertanto, è illegittimo e va disapplicato.

In ogni caso, il Decreto n. 10422 del 29.09.22, il provvedimento presupposto Decreto n. 8824 del 26.08.22 nonché il Decreto del 26.08.2022 prot. n. 8849 dell'Usp di Teramo andranno disapplicati anche nella parte in cui, in chiara violazione dell'O.M. 112/2022, l'istante non risulta neppure inserito nella seconda fascia delle medesime graduatoria Gps biennio AA.SS. 2022/2024.

Difatti, stante la non definitività del titolo Sent. N. 87/2022 legittimante l'inserimento in prima fascia cdc A046 delle Gps, è diritto del Docente permanere contemporaneamente anche nella seconda fascia della medesima cdc A046 Gps biennio AA.SS. 2022/2024 ex O.M. N. 112/2022.

II

Omessa attribuzione di punteggio relativo a titoli di servizio

Errata attribuzione punteggio complessivo. Violazione dell'O.M. n. 112/2022

Effetti sostanziali dell'errata attribuzione di punteggio

Al netto di quanto sopra, si evidenzia altresì che Il Decreto di pubblicazione delle Gps n. 7714 del 01.08.2022 veniva posto in violazione dell'Ordinanza Ministeriale 112/2022, anche con riferimento al punteggio per i titoli dichiarati attribuito al docente come disciplinato ex art. 15 co. 1 e art. 8 co. 1 in combinato disposto tra loro, cit. O.M.



Il prof. Cicconi durante gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22 ha prestato servizio di docenza, rispettivamente presso l'IIS A. Panzini di Senigallia (AN) e IIS B. Lotti di Massa Marittima (GR). Entrambe le docenze avevano ad oggetto l'insegnamento della classe di concorso A041 - SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE (Cfr. DOC. 14).

Nell'istanza di aggiornamento/trasferimento delle GPS per la cdc A046 veniva richiesta l'attribuzione di punteggio per il suddetti servizi prestati, e per la dichiarata durata complessiva di 63 gg. con riguardo alla docenza presso l'Istituto scolastico A. Panzini, e di gg. 233 con riguardo alla docenza presso l'Istituto scolastico B. Lotti (Cfr. DOC. 5).

Tuttavia l'Usp di Teramo non riconosceva al prof. Cicconi il punteggio sulla cdc A046 per i servizi di docenza prestati sulla classe di concorso A041.

L'art. 15 comma 1 recita: *“Ciascun titolo di servizio può essere dichiarato una sola volta, come specifico o aspecifico, a scelta dell'aspirante, per ciascuna GPS di inserimento, e comunque per un massimo di 12 punti complessivi. Come servizio aspecifico si intende il servizio prestato su altra classe di concorso, tipo di posto o altro grado come determinato dalle tabelle di cui all'articolo 8, comma 1.”*

L'art. 8 comma 1 recita: *“Gli aspiranti all'inserimento nelle GPS di prima e seconda fascia sono graduati, sulla base del possesso dei titoli di cui agli allegati A, parte integrante della presente ordinanza, come di seguito determinati: [...omissis...] c) prima fascia secondaria di primo e secondo grado, allegato A/3; d) seconda fascia secondaria di primo e secondo grado, allegato A/4”.*

L'allegato A/3 dell'O.M. N. 112/2022 così dispone: *“[...omissis...] C Titoli di servizio [...omissis...] C.2 Servizio di insegnamento prestato su altra classe di concorso o su altro posto anche di altro grado: a) nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, nelle istituzioni statali e paritarie all'estero e nelle scuole militari; [...omissis...] sono attribuiti, per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni punti 1; Sino a un massimo, per ciascun anno scolastico, di punti 6”.*

Pertanto il prof. Cicconi ha diritto all'attribuzione di punteggio sulla cdc A046 pari a 2 punti per la docenza espletata presso l'IIS di Senigallia e pari a 6 punti per la docenza espletata in Massa Marittima, per un punteggio per servizio **aspecifico** pari a complessivi 8 punti.

Il prof. Cicconi sulla base della tabella A/3 e degli ulteriori titoli dichiarati con l'istanza (Cfr. DOC. 5), ha altresì diritto del seguente punteggio così ripartito: titolo di accesso alla graduatoria, il titolo di abilitazione costituito dalla Sentenza n. 87/2022 pari a punti 8; titoli accademici, professionali e culturali, il Diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale (SSPL) punti 2, e Master Universitario di I livello - “Insegnamento delle materie



giuridico-economiche negli istituti secondari di II grado: metodologie didattiche” - punti 1; numero 3 certificazioni informatiche 0,5 per ciascuna, pari a punti 1,5.

Per un punteggio complessivo di punti 12,5.

In violazione delle disposizioni di cui agli artt. 15 co.1 e 8 co. 1 in combinato disposto tra loro, l’Usp di Teramo non riconosceva al prof. Cicconi il punteggio per titoli di servizio (aspecifico) di punti 8, attribuendo l’errato punteggio complessivo di punti 12,5 (Cfr. DOC 13a).

Il punteggio corretto da attribuirsi al prof. Cicconi, sommando a quest’ultimo (12,5) il punteggio relativo al servizio aspecifico di docenza come sopra determinato di punti 8, è pari a complessivi punti 20,5.

L’effetto di questa errata attribuzione di punteggio è misurabile, sulla base delle tabelle che venivano pubblicate dall’Usp con il Decreto n. 7114 del 01.08.2022 di pubblicazione delle Gps (Cfr. DOC. 13), in nr. 1 posizione - dalla posizione nr. 43 alla nr. 42 - sulla cdc A046, e nr. 10 posizioni - dalla posizione nr. 235 alla posizione nr. 225 - della graduatoria incrociata ai sensi dell’art. 12 co. 9, dell’O.M. N. 112/2022.

Per la seconda fascia della cdc A046 delle Gps, si fa riferimento all’allegato A/4, e dato che l’allegato A/4 non differisce dall’allegato A/3, il prof. Cicconi ha diritto al medesimo punteggio di complessivi punti 8 per titoli di servizio (aspecifico) sulla cdc A046.

Sulla base della tabella A/4 e degli ulteriori titoli dichiarati con l’istanza (Cfr. DOC. 5), ha altresì diritto del seguente punteggio così ripartito: titolo di accesso alla graduatoria, il titolo di studio costituito dalla laurea di dottore in legge pari a punti 12, cui vanno aggiunti punti pari a 0,5 per ogni voto pari o superiore a 77/110, per un totale, stante il voto di laurea di 93/110, pari a 20,5; titoli accademici, professionali e culturali, il Diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale (SSPL) punti 2, e Master Universitario di I livello - “Insegnamento delle materie giuridico-economiche negli istituti secondari di II grado: metodologie didattiche” - punti 1; numero 3 certificazioni informatiche 0,5 per ciascuna, pari a punti 1,5.

Per un punteggio complessivo di punti 25.

Il punteggio corretto da attribuirmi al prof. Cicconi sommando a quest’ultimo (25) il punteggio relativo al servizio aspecifico di docenza come sopra determinato di punti 8, è pari a complessivi punti 33.

III

Illegittimità dell’esclusione del prof. Cicconi dalle graduatorie GPS AA.SS. 2022/204.

Violazione dell’ordinanza ministeriale 112/2022.

Mancata assegnazione di incarico di docenza A.S. 2022/2023



L'illegittimità del provvedimento di esclusione del ricorrente, in violazione dell'ordinanza ministeriale n. 112/2022, determina quale conseguenza diretta l'impossibilità di assegnazione di incarichi di docenza per tutto l'arco temporale di vigenza delle Gps del biennio 2022/2024.

E in specie, nel caso del prof. Cicconi, si è già prodotta la mancata assegnazione di docenza.

L'Usp di Teramo in data 07.09.2022 emanava il Decreto prot. n. 9504 con ad oggetto il secondo turno di assegnazioni di incarichi di supplenza, tra cui l'incarico su posto comune del personale docente per la cdc A046 presso l'Istituto secondario di secondo grado "LICEO SCIENTIFICO ALBERT EINSTEIN" (cod. TEPS010003) di Teramo, fino al termine delle attività didattiche per l'A.S. 2022/23; nonché l'incarico di supplenza su posto di sostegno ex art. 12 co. 9 cit. O.M. presso l'Istituto secondario di secondo grado "ISTITUTO OMNIC. P.LEVI S.EGIDIO ANCARANO" (cod. TETF040001), fino al termine delle attività didattiche per l'A.S. 2022/23.

Entrambi i detti incarichi di supplenza risultano conferiti a docenti collocati in Gps, rispettivamente per la cdc A046 e da graduatoria incrociata pe la cdc ADSS (sostegno), in posizione subordinata al prof. Cicconi. Difatti l'incarico su posto comune per la cdc A046 veniva conferito a docente inserito in seconda fascia cdc A046 Gps, e l'incarico su posto di sostegno veniva conferito a docente inserito in seconda fascia della graduatoria incrociata (Cfr. DOC. 20). Peraltro, al netto del fatto che il prof. Cicconi non ha potuto esercitare il diritto di preferenza come sopra detto, gli Istituti scolastici *de quo* sono stati comunque indicati dal prof. Cicconi a titolo di preferenze nelle GI nell'istanza del 31.05.22 (Cfr. DOC. 5).

Infine, il prof. Cicconi risulterebbe in posizione prevalente in graduatoria rispetto a tante altre posizioni di docenti assegnatari di incarichi come risultanti nei totali nr. 09 turni di nomine pubblicati ai sensi dell'art. 12 co. 5, O.M. N. 112/2022 per le supplenze generate dal sistema informativo del Ministero, con altrettanti provvedimenti di assegnazioni (Cfr. DOC. 19).

Pertanto, previo (re)inserimento nella prima fascia cdc A046 delle Gps, ai sensi delle disposizioni dell'art. 12, cc.oo. 2, 5, 6, e 9 O.M. N. 112/2022, al prof. Cicconi andrà assegnato l'incarico di supplenza per la cdc A046 presso l'Istituto secondario di secondo grado "LICEO SCIENTIFICO ALBERT EINSTEIN" (cod. TEPS010003) di Teramo, fino al termine delle attività didattiche per l'A.S. 2022/23, ovvero in subordine l'incarico di supplenza per la cdc ADSS presso l'Istituto secondario di secondo grado "ISTITUTO OMNIC. P.LEVI S.EGIDIO ANCARANO" (cod. TETF040001), fino al termine delle attività didattiche per l'A.S. 2022/23, ovvero altro incarico risultante assegnato a docenti in posizione a egli subordinata nelle citate classi di concorso.

* * *

Il periculum in mora



Sussiste anche il requisito del *periculum* stante l'evidente gravissimo danno subito e subendo dal ricorrente al non essere inserito nelle Graduatorie Provinciali di prima fascia per accedere al conferimento di incarichi di supplenza sulla scorta dell'ordinanza ministeriale 112/2022, durante il biennio AA.SS. 2022/24, con inevitabile perdita di chance e depauperamento della professionalità.

Il solo fatto del depennamento dalle graduatorie e la conseguenziale perdita del lavoro determina un grave ed irreparabile pregiudizio *in re ipsa* in quanto il prof. Cicconi sta perdendo la possibilità di prestare servizio con conseguente perdita del bagaglio di esperienza (non reintegrabile *ex post*).

Il depennamento dalle graduatorie determina non solo la perdita dell'attività lavorativa ma anche l'impossibilità di ottenere incarichi di servizio per il tempo necessario alla revoca del provvedimento illegittimo.

Il requisito dell'urgenza è viepiù evidente laddove si consideri che in difetto di una decisione urgente, saranno frustrate le possibilità di esercitare la professione di docente per l'anno scolastico 2022-2023, perdendo oltre la retribuzione anche il relativo punteggio, che è strettamente correlato alle chance occupazionali. A tal ultimo proposito, il servizio di insegnamento non di ruolo secondo quanto disposto *ex lege* n. 124/1999 è considerato come anno scolastico valido ai fini della maturità dell'annualità di servizio se ha avuto la durata di **almeno 180** giorni; annualità di servizio che danno la possibilità di accesso alle procedure straordinarie di assunzione finalizzata all'immissione in ruolo come ad esempio le immissioni in ruolo da prima fascia, nonché alle procedure concorsuali.

Ma v'è di più, nelle more della definizione del giudizio deriverebbe al ricorrente ed alla sua famiglia un grave ed irreparabile pregiudizio.

Il ricorrente infatti è genitore di Dani, un bimbo di 5 anni (DOC. 24), e attualmente percepisce l'indennità di disoccupazione Nاسpi (DOC. 25).

Soccorre a fondare tale prospettazione l'orientamento prevalente in giurisprudenza che ritiene applicabile il procedimento d'urgenza ogni qual volta a un provvedimento datoriale illegittimo consegua un obiettivo pregiudizio in termini di perdita di chance e di lesioni di diritti di natura personalistica, sotto il profilo delle relazioni familiari e dell'impoverimento della professionalità.

Il Tribunale di Milano, con ordinanza n. 6202 del 20.7.2016, ha ben scolpito le esigenze di carattere personale: *“E consegue che il mancato accoglimento del ricorso sarebbe fonte di pregiudizio di natura palesemente ‘irreparabile’, atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali ma andrebbero ad intaccare la stessa sfera*



dei diritti personali e famigliari della ricorrente (come tali insuscettibili di reintegrazione ex post)”.

La Suprema Corte ha, altresì, configurato la lesione de “*il bene concreto della professionalità, nella forma del mancato utilizzo delle conoscenze pregresse acquisite e del loro ulteriore perfezionamento conseguente alla loro estrinsecazione nella prestazione lavorativa*” (cfr. tra molte, Cass. Civ. - sez. lav. sentenza n. 14443 del 06.11.2000).

Sussistono, pertanto, evidentemente i requisiti anche del *periculum in mora* e della concessione della misura cautelare stante l’assoluta irreparabilità del pregiudizio.

Per altro verso, l’ordinario espletamento del processo ordinario prospetta per il ricorrente il concreto rischio di non conseguire il bene della vita cui ha diritto (il punteggio di un anno ovvero più anni di servizio), paventando il realizzarsi di effetti dannosi ravvisabili di natura personalistica.

Sulla base di tali circostanze lo scrivente legale si è determinato a richiedere un provvedimento d’urgenza che disponga il (re)inserimento del prof. Felice Cicconi in prima fascia delle Gps 2022/24, e seconda fascia GI, per la cdc A046 su posto comune del personale docente per la scuola secondaria di secondo grado presso l’Ambito Territoriale di Teramo. E, per l’effetto, disponga l’assegnazione dell’incarico di supplenza su posto comune del personale docente per la classe di concorso A046 presso l’Istituto secondario di secondo grado “LICEO SCIENTIFICO ALBERT EINSTEIN” (cod. TEPS010003) di Teramo, fino al termine delle attività didattiche per l’A.S. 2022/23, in quanto in posizione di prevalenza rispetto al Docente di seconda fascia cdc A046 Gps attualmente assegnatario del detto incarico in sostituzione del ricorrente (Cfr. DOC. 20); ovvero, l’assegnazione di altro incarico di supplenza su posto comune del personale docente per la classe di concorso A046 assegnato in sostituzione a docente in posizione Gps subordinata a quella del prof. Cicconi.

In subordine, l’assegnazione dell’incarico di supplenza su posto di sostegno presso l’Istituto secondario di secondo grado “ISTITUTO OMNIC. P.LEVI S.EGIDIO ANCARANO” (cod. TETF040001), fino al termine delle attività didattiche per l’A.S. 2022/23, in quanto in posizione di prevalenza nella Gps incrociata rispetto al Docente attualmente assegnatario del detto incarico in sostituzione del ricorrente (cfr. DOC. 20); ovvero, l’assegnazione di altro incarico di supplenza su posto di sostegno assegnato in sostituzione a docente in posizione nella Gps incrociata subordinata a quella del prof. Cicconi.

Al fine di scongiurare il danno grave ed irreparabile costituito dal mancato ottenimento del posto di lavoro e della conseguente mancata retribuzione economica, nonché della maturazione dell’annualità di servizio e del punteggio per il servizio dell’A.S. 2022/2023,



con conseguente perdita della possibilità di opportunità di partecipazione a procedure per immissione in ruolo e/o concorsuali e/o di avanzare nella posizione delle Gps e GI e in definitiva della maggiore probabilità di ottenimento future supplenze.

* * *

ISTANZA CAUTELARE INAUDITA ALTERA PARTE

Si consideri, ai fini della valutazione della assoluta impossibilità di attendere i tempi per la comparizione delle controparti e dei potenziali controinteressati stante la molteplicità di quest'ultimi e la speciale procedura notificatoria richiesta, che il permanere dell'esclusione determina, irreparabilmente, l'impossibilità per parte ricorrente di prestare e quindi maturare il servizio, di percepire lo stipendio (fonte principale di sostentamento) e di accumulare esperienza lavorativa e punteggio non reintegrabili *ex post*.

In modo ancor più specifico, nella vicenda in esame sussiste - come già precisato - l'attualità del pregiudizio. Ci si trova, difatti, nella condizione in cui la produzione dell'evento pregiudizievole è già iniziato, ossia in quella circostanza in cui la nozione di imminenza acquista il suo significato più pregnante e l'intervento del Giudice della cautela può essere in grado di paralizzare quell'iter ed impedire il danno irreparabile al diritto.

* * *

Esclusione della Gps ambito territoriale di Teramo AA.SS. 2022/2024

Violazione del principio *neminem laedere*

Risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale

Per tutto quanto sopra esposto emerge l'assoluta infondatezza e illegittimità dei Decreti nn. 8824 e 8849 del 26.08.22, e n. 10422 del 29.09.22.

Il depauperamento di professionalità e la perdita del punteggio correlato all'omesso inserimento nelle Gps di prima fascia e nelle Graduatorie d'Istituto di seconda fascia sono beni della vita non suscettivi di riparazione.

La ritardata od omessa assunzione, viceversa, lo sono.

Pertanto, i ricorrenti chiedono anche il risarcimento del danno per equivalente.

Quanto al danno patrimoniale questo è coincidente con la mancata percezione dell'emolumento cui il prof. Cicconi avrebbe avuto diritto in qualità di docente nell'ambito dell'incarico di docenza assegnatogli ove non depennato dalla graduatoria.

A tal riguardo, la S.C. di Cassazione, con l'ordinanza n. 9193 del 13 aprile 2018, e più di recente con le ordinanze n. 16664/2020 e n. 16665/2020 ha dato nuovo vigore all'ormai risalente ma consolidato principio giurisprudenziale che vede il datore di lavoro che ritardi ingiustificatamente l'assunzione del lavoratore obbligato al risarcimento del danno da questi



subito, ravvisabile nelle retribuzioni perdute a far data dalla domanda di assunzione (da ultimo Cass. civ. S.U. 4 aprile 2017 n. 8687).

Sulla scia di tale orientamento, la Corte di Cassazione ha ribadito altresì che *“il datore di lavoro, che ritardi ingiustificatamente l’assunzione del lavoratore, è tenuto a risarcire il danno che questi ha subito durante tutto il periodo in cui si è protratta l’inadempienza datoriale, a far data dalla domanda di assunzione. Tale pregiudizio deve essere determinato, senza necessità di una specifica prova da parte del lavoratore, sulla base del complesso retributivo che il richiedente avrebbe potuto conseguire, ove tempestivamente assunto, salvo che il datore di lavoro adempia l’onere, interamente gravante su di lui, di provare che, nelle more, il lavoratore abbia avuto altra attività lavorativa”* (S.C., ordinanza n. 9193 del 13 aprile 2018).

Esso è quantificabile in via equitativa in una mensilità onnicomprensiva lorda per ciascuna mensilità, moltiplicato per il numero delle mensilità maturate dalla data di presa in servizio - che, per entrambi gli incarichi di docenza citati, ovvero su posto comune cdc A046 presso l’Istituto “LICEO SCIENTIFICO ALBERT EINSTEIN” e su posto di sostegno da graduatoria incrociata presso l’Istituto “ISTITUTO OMNIC. P.LEVI S.EGIDIO ANCARANO” *ut supra* meglio individuati (Cfr. DOC 20), corrisponde alla data del **09.09.22** - alla data della condanna, oltre alle successive maturande, oltre interessi e rivalutazione come per legge, ovvero in misura minore o maggiore secondo l’equo apprezzamento del Giudice.

Questi provvedimenti, stante la manifesta ingiustizia intesa in termini di assoluta ingiustificabilità in fatto e diritto della condotta attuata dal Dirigente scolastico, hanno causato all’odierno ricorrente prof. Felice Cicconi anche un danno morale subiettivo, quale danno conseguenza.

Si chiede, pertanto che venga risarcito secondo la determinazione che l’On. Giudicante adito riterrà di giustizia, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1226 c.c.; tenuto in debito conto del turbamento psicologico subito dal prof. Cicconi a seguito del suo ingiustificato depennamento, peraltro non preceduto da nessuna previa notifica del necessario e propedeutico provvedimento di esclusione.

* * *

P.Q.M.

Il ricorrente come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato, nel riportarsi letteralmente anche alle circostanze risultanti dagli allegati versati in atti ai fini dell’integrazione degli elementi di fatto ex art. 414 e ss. c.p.c., e con riserva di impugnare l’eventuale documentazione che controparte produrrà a sua difesa disconoscendola ex artt. 2709 e 2719 c.c., riservandosi ogni altro diritto, da far valere in separata sede,



RICORRE D'URGENZA E NEL MERITO

all'Ill.mo Giudice del Tribunale del Lavoro di Teramo, affinché, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione:

IN VIA CAUTELARE

Verificata la sussistenza del *fumus boni iuris* nonché del *periculum in mora* siccome descritti in atti, con decreto *inaudita altera parte* ovvero, in subordine, esperita l'audizione delle parti:

- **ORDINARE** alle Amministrazioni resistenti, previa disapplicazione dei provvedimenti Decreto n. 10422 del 29.09.22, e il provvedimento presupposto Decreto n. 8824 del 26.08.22, nonché Decreto del 26.08.2022 prot. n. 8849, ed ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale anche non conosciuto, in quanto illegittimi, di inserire il ricorrente nella prima fascia della classe di concorso A046 delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, nonché nella seconda fascia delle Graduatorie d'Istituto, della scuola secondaria di II grado dell'ambito territoriale di Teramo valide per gli AA.SS. 2022/24 nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato (i.e. punti 20,5);
- E, per l'effetto, DISPORRE l'assegnazione al prof. Cicconi di incarico di supplenza su posto comune del personale docente per la classe di concorso A046 presso l'Istituto secondario di secondo grado "LICEO SCIENTIFICO ALBERT EINSTEIN" (cod. TEPS010003) di Teramo, fino al termine delle attività didattiche per l'A.S. 2022/23, in quanto in posizione di prevalenza rispetto al Docente di seconda fascia cdc A046 Gps attualmente assegnatario del detto incarico di docenza (Cfr. DOC. 20); in subordine, DISPORRE l'assegnazione al prof. Cicconi di incarico di supplenza su posto di sostegno presso l'Istituto secondario di secondo grado "ISTITUTO OMNIC. P.LEVI S.EGIDIO ANCARANO" (cod. TETF040001), fino al termine delle attività didattiche per l'A.S. 2022/23, in quanto in posizione di prevalenza nella Gps incrociata rispetto al Docente attualmente assegnatario del detto incarico di docenza (cfr. DOC. 20); in ulteriore subordine, DISPORRE l'assegnazione al prof. Cicconi di altro incarico di supplenza su posto comune del personale docente per la classe di concorso A046, e/o in assenza su cdc ADSS, in sostituzione a docente in posizione Gps di merito e incrociata, e/o GI, subordinata a quella del prof. Cicconi (Cfr. DOC. 19) secondo l'ordine delle preferenze espresse nell'istanza di aggiornamento/trasferimento (Cfr. DOC. 5).
- **DISPORRE** la facoltà di presentazione da parte del ricorrente della scelta ex art. 12 co. 3 e 9 O.M. N. 112/2022 delle sedi per il conferimento di incarichi di supplenza per gli



AA.SS. 2022/2024 anche oltre il termine e anche in modalità cartacea ed anche per il sostegno da graduatoria incrociata;

- **DISPORRE** ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi dedotti nel corpo dell'atto.

NEL MERITO

- **ORDINARE** alle Amministrazioni resistenti, previa disapplicazione dei provvedimenti Decreto n. 10422 del 29.09.22, e il provvedimento presupposto Decreto n. 8824 del 26.08.22, nonché Decreto del 26.08.2022 prot. n. 8849, ed ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale anche non conosciuto, in quanto illegittimi, di inserire il ricorrente nella prima fascia della classe di concorso A046 delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, nonché nella seconda fascia delle Graduatorie d'Istituto, della scuola secondaria di II grado dell'ambito territoriale di Teramo valide per gli AA.SS. 2022/24 nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato (i.e. punti 20,5); e **ORDINARE** di inserire, contemporaneamente, il ricorrente nella seconda fascia della classe di concorso A046 delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, nonché della terza fascia delle Graduatorie d'Istituto, della scuola secondaria di II grado dell'ambito territoriale di Teramo valide per gli AA.SS. 2022/24 nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato (i.e. punti 33);
- E, per l'effetto, **DISPORRE** l'assegnazione al prof. Cicconi di incarico di supplenza su posto comune del personale docente per la classe di concorso A046 presso l'Istituto secondario di secondo grado "LICEO SCIENTIFICO ALBERT EINSTEIN" (cod. TEP5010003) di Teramo, fino al termine delle attività didattiche per l'A.S. 2022/23, in quanto in posizione di prevalenza rispetto al Docente di seconda fascia cdc A046 Gps attualmente assegnatario del detto incarico di docenza (Cfr. DOC. 20); in subordine, **DISPORRE** l'assegnazione al prof. Cicconi di incarico di supplenza su posto di sostegno presso l'Istituto secondario di secondo grado "ISTITUTO OMNIC. P.LEVI S.EGIDIO ANCARANO" (cod. TETF040001), fino al termine delle attività didattiche per l'A.S. 2022/23, in quanto in posizione di prevalenza nella Gps incrociata rispetto al Docente attualmente assegnatario del detto incarico di docenza (cfr. DOC. 20); in ulteriore subordine, **DISPORRE** l'assegnazione al prof. Cicconi altro incarico di supplenza su posto comune del personale docente per la classe di concorso A046, e/o in assenza su cdc ADSS, in sostituzione a docente in posizione Gps di merito e incrociata, e/o GI, subordinata a



- quella del prof. Cicconi (Cfr. DOC. 19) secondo l'ordine delle preferenze espresse nell'istanza di aggiornamento/trasferimento (Cfr. DOC. 5).
- **DISPORRE** la facoltà di presentazione da parte del ricorrente della scelta ex art. 12 co. 3 e 9 O.M. N. 112/2022 delle sedi per il conferimento di incarichi di supplenza per gli AA.SS. 2022/2024 anche oltre il termine e anche in modalità cartacea ed anche per il sostegno da graduatoria incrociata.
 - **CONDANNARE** le Amministrazioni al risarcimento del danno per la ritardata o mancata assunzione al pagamento a titolo di danno patrimoniale in via equitativa in una mensilità onnicomprensiva lorda per ciascuna mensilità maturata a far data dal 09.09.2022 alla data di condanna e successive maturande, oltre interessi e rivalutazione come per legge, ovvero in misura minore o maggiore secondo l'equo apprezzamento del Giudice, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale nella misura equitativamente determinata dall'On. Giudicante ai sensi dell'art. 1226 c.c.
 - in ogni caso adottare gli ulteriori provvedimenti ritenuti necessari al fine di rimuovere ogni pregiudizio subito e subendo dal ricorrente.

Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, anche e soprattutto alla luce dell'ingiustificato e pretestuoso rigetto dell'istanza in autotutela ex art. 21-nonies l. 241/90.

* * * * *

Ai fini della legge sul contributo unificato si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato ed è esente dal Contributo Unificato in quanto il reddito del ricorrente è inferiore al limite di reddito stabilito per l'esenzione fissato in tre volte l'importo per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di cui all'art. 76 DPR 115/2002, pari a € 34.584.

In via istruttoria.

Si offrono in comunicazione, mediante deposito, i documenti di seguito elencati:

- 1) Decreto n. 10422 del 29.09.22;
- 2) Decreto n. 8849 del 26.08.22;
- 3) Decreto n. 770 del 23.05.2022;
- 4) Sent. N. 87/2022 del 24.03.22;
- 5) istanza agg./trsf. Gps del 31.05.22;
- 6) provv. n. 5254 delega I.O. Primo Levi del 13.06.22;
- 7) p.e.o. Richiesta titoli istit. deleg. del 01.07.22;
- 8) p.e.o. Invio titoli docente del 01.07.22;
- 9) p.e.o. Richiesta dichiaraz. pass. giudicato sentenza istit. deleg. del 04.07.22;
- 10) p.e.o. Dichiaraz. Non definitività sent. N. 87/2022 docente del 09.07.22;
- 11) p.e.o. Presa d'atto dich. Non def. sent. E inser. 1^ fascia gps con riserva del 11.07.22;
- 12) p.e.o. Richiesta inserimento anche in 2^ fascia gps del 11.07.22;
- 13) Dcreto n. 7114 del 01.08.22 pubbl. gps inser. prof. Cicconi 1^ fascia A046 Gps;
- 14) contratti docenza AA.SS. 2020-21 e 2021-22;
- 15) p.e.c. Reclamo Errato attribuz. Punteggio del 04.08.22;



16) p.e.c. Reclamo per mancata possibilità di espressione preferenze scuole; 17) p.e.o. Notifica Decreto esclusione da Usp del 29.08.22; 18) provv. dispon. Cattedre del 30.08.22; 19) nr. 9 provvedimenti turni di nomine e assegnazioni di supplenze; 20) Decreto n. 9504 del 08.09.22 assegnazione incarichi di supplenza su cdc A046 e ADSS; 21) Decreto n. 8824 del 26.08.22; 22) istanza in autotutela del 30.08.22; 23) circolari ministeriali del 06.08.21 n. 25089 E del 01.08.22 n. 4064; 24) cert. Nascita figlio Docente; 25) certificazione accettazione pratica NASPI 05.09.2022.

La causa potrebbe essere decisa sulla base della sola documentazione prodotta, senza dar corso ad alcuna istruttoria, in ogni caso si chiede disporsi ai sensi degli artt. 210, 213 e 421 c.p.c. ordine di esibizione alla parte resistente di tutta la documentazione utile per la decisione della presente causa.

Con riserva all'udienza di discussione a norma dell'art. 420 c.p.c. di chiedere integrazione del contraddittorio ed ulteriori mezzi di prova in relazione alle difese e domande avversarie.

Ulteriori istanze istruttorie riservate.

Con osservanza.

Fermo / Roma / Teramo, 07 Novembre 2022

Avv. Simone Gasparroni

Avv. Felice Cicconi

* * * * *

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

Il sottoscritto procuratore, che assiste rappresenta e difende, il ricorrente in co-difesa con se medesimo ex art. 86 c.p.c., giusta procura in allegato alla busta telematica dell'atto introduttivo del sopracitato ricorso,

premessò che,

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.

Nel caso *de quo*, il ricorso ha ad oggetto il diritto del ricorrente al (re)inserimento "*pleno iure*" nella prima fascia delle GPS dell'ambito territoriale di Teramo per il biennio 2022/24 della classe di concorso A046 e del contratto di lavoro alle dipendenze dell'Amministrazione.

Si evidenzia che la questione oggetto di causa determinerebbe, in caso di accoglimento, il ripristino della situazione giuridica del ricorrente e inciderebbe nella posizione in graduatoria di tutti gli aspiranti in essa inserita in posizione subordinata al ricorrente.



Pertanto, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che in conseguenza dell'inserimento "pleno iure" nella prima fascia delle GPS dell'ambito territoriale di Teramo per il biennio 2022/24 della classe di concorso A046 verrebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dall'istante ovvero pregiudicati avendo preso servizio in sostituzione del ricorrente.

rilevato che,

vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, non soltanto in ragione dell'immenso numero di questi, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri docenti/candidati/aspiranti inseriti nelle dette graduatorie di prima e seconda fascia Gps, che in sede di aggiornamento/trasferimento delle Gps valide per il biennio 2022/24 hanno scelto di trasferirsi dai vari ambiti territoriali provinciali, non noti alla parte ricorrente. Che, pertanto, la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, e in considerazione del disposto ai dell'art. 151 c.p.c., che consente all'On.Giudicante di autorizzare la notifica a tutti i potenziali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e del l'emanando decreto con fissazione di udienza sul sito internet dell'Amministrazione locale di competenza: Ministero dell'Istruzione(<https://www.miur.gov.it/web/abruzzo/>); Usp Abruzzo (http://www.abruzzo.istruzione.it/index_archivio.shtml); Usp di Teramo (<http://www.csateramo.it/wpusp/>), e

considerato che,

la tradizionale notifica per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un "sunto" del ricorso.

L'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative sono, al riguardo, le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato del 19 febbraio 1990, n. 106, secondo cui: "*non appare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in giudizio - di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato*".

Inoltre rimane pur sempre un'intrinseca una disparità di trattamento tra il destinatario della notificazione effettuata nei modi ordinari e chi abbia acquisito la conoscenza della pendenza del giudizio mediante l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: il destinatario della notificazione



ordinaria, disponendo del testo integrale del ricorso, potrà valutare la sua fondatezza e decidere se costituirsi o meno in giudizio, mentre il destinatario della notificazione per pubblici proclami dovrà costituirsi in giudizio sostenendo le relative spese al solo fine di poter estrarre copia integrale del ricorso, essendo evidente che da un “sunto” non possano trarsi serie previsioni sull’esito della lite.

La pubblicazione per pubblici proclami appare comunque oltremodo onerosa per la parte ricorrente.

Che al contrario, il sito istituzionale del Ministero, sede locale, è invece costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione delle Gps e dei singoli provvedimenti: *“Il dirigente dell’ufficio scolastico territorialmente competente pubblica, sul sito internet dell’Ufficio, le GPS. Analogamente, sono pubblicate all’Albo di ciascuna istituzione scolastica, per gli insegnamenti ivi impartiti, le correlate graduatorie di istituto”* art. 9 co. 1 O.M. 112/2022.

Rilevato infine che,

Tale forma di notifica continua ad essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all’uopo, il sito del M.I.U.R. all’indirizzo: <http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclamil2>.

Che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano.

Tutto quanto sopra premesso, ritenuto e considerato, la presente difesa

FA ISTANZA

affinché l’*Ill.mo* Giudicante, valutata l’opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell’art. 151 c.p.c., anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso:

- a) quanto al MIUR convenuto: mediante notifica di copia dell’atto all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza;
- b) quanto ai controinteressati: mediante pubblicazione del ricorso integrale e del decreto con fissazione udienza sul sito internet dedicato del MIUR e/o degli uffici scolastici regionali e provinciali.

Con osservanza.

Fermo / Roma / Teramo, 07 Novembre 2022

Avv. Simone Gasparroni

Avv. Felice Cicconi

